

LiceoScientificoStatale
AlbertEinstein



via A. Einstein, 3
20137 Milano

www.liceoeinsteinmilano.edu.it

Tel. 02.5413161
Fax 02.5460852

didattica@liceoeinsteinmilano.edu.it
amministrativa@liceoeinsteinmilano.edu.it
mips01000g@istruzione.it
mips01000g@pec.istruzione.it

C.F.
80125710154

C.M.
MIPS01000G

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

Liceo Scientifico Statale “A. Einstein” con sede in Milano via Einstein, 3, codice fiscale 80125710154 d’ora in poi denominato “Istituzione scolastica”, rappresentato dalla Dott.ssa Alessandra Conditto nata a Milano il 23/11/1967

e

.....con sede in vian.....
città....., codice fiscale/P.Iva....., d’ora in poi denominato “soggetto ospitante”,
rappresentato (legale rappresentante) da....., nato a il.....
codice fiscale, indirizzo email, tel.

Premesso che

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*” (legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “*Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO)*”
- ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. 77/05, tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi in esame sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- i Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) sono soggetti all’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni;

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

Il “soggetto ospitante”, si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture alcuni soggetti nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento su proposta di Liceo scientifico Statale “A. Einstein”, di seguito indicato anche come “istituzione scolastica”.

Art. 2.

1. L’accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente nelle attività di PCTO è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. Per ciascun allievo beneficiario dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione l’Istituzione scolastica predispone un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione;
5. L’accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1. Il docente **tutor interno** svolge le seguenti funzioni:
 - a) elabora il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante,

- studente e soggetti che esercitano la potestà genitoriale);
- b) assiste e guida lo studente nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
 - c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di PCTO, rapportandosi con il tutor esterno;
 - d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
 - e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
 - f) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti), aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi;

2. Il **tutor formativo esterno** svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di PCTO;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione degli studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento dell'attività di PCTO i beneficiari del percorso sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura i beneficiari dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, (gestione per conto dello Stato) nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico di informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008.

Art. 6

Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza necessaria al buon esito dell'attività di alternanza;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada ai beneficiari.

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione e ha durata triennale.

2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Milano,

Liceo scientifico Statale "A. Einstein"
Dott.ssa Alessandra Conditto

Il soggetto ospitante
.....